

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1093 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo FALCHI, Marco SAVIOZZI e della società ASD SAN FREDIANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo FALCHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Frediano Calcio, in violazione degli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 91 delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 1.3.2026, unitamente al sig. Marco Saviozzi direttore sportivo tesserato per la società dallo stesso rappresentata, deciso la sospensione da ogni attività sportiva a tempo indeterminato del calciatore minore sig. A.P. per avere quest'ultimo abbandonato la competizione al termine del primo tempo della gara A.C.D. Giovanile Valdicecina - A.S.D. San Frediano Calcio dell'1.3.2026, valevole per il girone B del campionato Under 16 Provinciali, senza poi più reintegrarlo e così precludendo al giovane atleta per un tempo illimitato la prosecuzione e continuità dell'esercizio dell'attività sportiva;

Marco SAVIOZZI, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. San Frediano Calcio, in violazione degli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 91 delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 1.3.2026, unitamente al sig. Massimo Falchi presidente della società A.S.D. San Frediano Calcio, deciso la sospensione da ogni attività sportiva a tempo indeterminato del calciatore minore sig. A.P. per avere quest'ultimo abbandonato la competizione al termine del primo tempo della gara A.C.D. Giovanile Valdicecina - A.S.D. San Frediano Calcio dell'1.3.2026, valevole per il girone B del campionato Under 16 Provinciali, senza poi più reintegrarlo e così precludendo al giovane atleta per un tempo illimitato la prosecuzione e continuità dell'esercizio dell'attività sportiva;

ASD SAN FREDIANO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Massimo Falchi e Marco Saviozzi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Massimo FALCHI,
 - Sig. Marco SAVIOZZI,
 - Società ASD SAN FREDIANO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo Falchi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo FALCHI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco SAVIOZZI,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD SAN FREDIANO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò